

*Fascicolo n° 20/2016*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I  
AFFARI CIVILI INTERNI



m\_dg.DAG.29/07/2016.0141004.U

Ai sigg. Presidenti delle Corti d'appello  
loro sedi

Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti d'appello  
loro sedi

e, p.c.:

al sig. Primo presidente della Corte di cassazione  
Roma

al sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione  
Roma

al sig. Procuratore nazionale antimafia  
Roma

al sig. Capo di Gabinetto  
sede

al sig. Capo dell'Ispettorato generale  
Roma

al sig. Capo del Dipartimento  
sede

D.G.		
Repubblica - Salerno		
3512		
1 AGO 2016		
RAG - AFF. GEN.		RUO
Fascicolo	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

**Oggetto:** Liquidazione delle spese per intercettazioni disposte nell'ambito di procedimenti non più pendenti presso la procura della Repubblica che ha richiesto il servizio.

Pervengono a questa Direzione generale diverse richieste di chiarimenti in ordine alla materia in oggetto indicata; in particolare, si chiede di sapere:

1. quale sia l'autorità giudiziaria competente alla liquidazione delle spese di intercettazione, nel caso in cui il fascicolo relativo al procedimento nel cui ambito sono state disposte tali attività sia stato trasferito ad altro ufficio di procura per ragioni di competenza ovvero al giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione;

2. qualora si ritenga competente alla liquidazione l'ufficio giudiziario presso cui è stato trasferito il procedimento, con quali modalità devono essere trasmesse all'ufficio giudiziario *ad quem* le fatture pervenute presso la Procura che ha richiesto e ricevuto il servizio, già registrate nel sistema elettronico SICOGE Coint.

Quanto alla prima delle questioni in esame, giova in termini generali ricordare che le spese di intercettazione sono espressamente ricomprese tra le spese ripetibili dal comma 1, lett. *i-bis*), dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che le individua facendo riferimento alle *"spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime"*.

Invero, anche prima di tale previsione non poteva dubitarsi della riconducibilità di tali spese a quelle proprie del procedimento, sia pure nell'ambito dell'art. 5, comma 1, lett. *h*), dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002, relativo alle spese straordinarie di cui all'art. 70 del medesimo testo unico.

In ordine, poi, alle modalità di liquidazione di tali spese e all'individuazione dell'autorità giudiziaria a ciò competente, in assenza di una espressa disposizione sul punto trova applicazione la norma di portata generale di cui all'art. 168 del medesimo testo unico (rubricato *"Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia"*), richiamata dall'art. 70, a norma del quale *"La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede ..."*.

Va peraltro rilevato che, benché i gestori di telefonia e le ditte che noleggiavano apparati funzionali alle operazioni di intercettazione pacificamente non rivestano lo *status* di ausiliari del magistrato e tantomeno di custodi, l'estensione della disciplina di cui al richiamato art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 anche alla liquidazione delle spese per intercettazioni costituisce affermazione di principio ormai recepita e consolidata nella giurisprudenza di legittimità.

Su tali premesse, infatti, la Corte di cassazione, valorizzando l'espressione letterale *"magistrato che procede"* contenuta nel citato art. 168, individua il magistrato competente alla liquidazione delle spese in parola nell'autorità giudiziaria *"cui è demandata la decisione nel merito e che, per tale ragione, ha la disponibilità e la signoria degli atti al momento della richiesta di liquidazione della fattura"* (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. pen., sez. IV, n. 34184 del 6.9.2012; sez. IV, n. 19650 dell'8.5.2009; sez. V, n. 7710 del 20.2.2009; sez. I, n. 21703 del 29.5.2008; sez. IV, n. 21757 del 22.6.2006).

Alla luce di quanto rappresentato, dunque, ad avviso di questa Direzione generale, in caso di passaggio del fascicolo dal pubblico ministero al giudice per il seguito processuale comportante una *"decisione nel merito"* e cui consegua il trasferimento della *"disponibilità"* e della *"signoria"* degli atti, come pure nella ipotesi di trasmissione del medesimo ad altro ufficio di procura per ragioni di competenza, le spese per intercettazioni dovranno essere liquidate dall'ufficio giudiziario *ad quem* se la richiesta di pagamento perviene successivamente al trasferimento del fascicolo, essendo tale ultimo l'ufficio che, per l'appunto, ha la disponibilità materiale degli atti relativi alle intercettazioni al momento della richiesta di pagamento.

In tali ipotesi, pertanto, l'ufficio al quale pervenga una richiesta di liquidazione in un momento successivo al trasferimento del fascicolo nell'ambito del quale le operazioni di

intercettazione sono state disposte ed effettuate, dovrà trasmettere detta richiesta, con la relativa documentazione di supporto, al nuovo ufficio – sia esso procura o tribunale – che provvederà al pagamento. A tal fine, rilevato che l’ufficio *ad quem* assume, nel procedere alla liquidazione, la responsabilità amministrativo-contabile del pagamento di attività disposte da altro ufficio e il cui corrispettivo è stato anch’esso contrattato da quest’ultimo, costituisce regola di buona amministrazione assicurare forme di collaborazione tra gli uffici che, nelle ipotesi in esame, si traducono in scambi informativi tra ufficio *a quo* e ufficio *ad quem*, al fine di fornire a quest’ultimo tutti gli elementi necessari per una corretta liquidazione della spesa in parola.

Se invece la richiesta di pagamento viene presentata prima che il relativo fascicolo venga trasmesso ad altro ufficio, l’ufficio di procura che ha disposto le operazioni di intercettazione e che ha ricevuto la richiesta dovrà prima liquidare le spese in parola (in quanto ufficio procedente al tempo del deposito della richiesta di liquidazione) e solo dopo trasmettere il fascicolo ad altro ufficio di procura per competenza, ovvero al giudice per il seguito processuale.

Così descritto il *modus procedendi* da seguire nelle ipotesi in esame, giova qui precisare che, in applicazione dei principi generali affermati dalla S.C. anche nelle pronunce sopra citate, lo stesso non si applica ai casi di trasmissione al giudice di richieste che non determinano né un passaggio di fase né un trasferimento della “*signoria*” sul procedimento (quali ad esempio le richieste di proroga delle indagini preliminari o di emissione di misura cautelare), nonché a quelli in cui la trasmissione della richiesta non sia accompagnata dal trasferimento degli atti relativi alle intercettazioni (come nel caso della richiesta di archiviazione, al cui accoglimento segue, peraltro, la restituzione degli atti al pubblico ministero): in tali ipotesi, infatti, sarà sempre il pubblico ministero a dover provvedere alla liquidazione delle spese per le intercettazioni, anche se la relativa richiesta fosse arrivata successivamente alla trasmissione al giudice delle suddette richieste.

Tanto rappresentato in ordine all’autorità giudiziaria competente alla liquidazione delle spese di intercettazione in caso di trasferimento del relativo fascicolo, la materia in esame va poi esaminata anche sotto altro profilo, più strettamente operativo (di cui al punto *sub* 2 della premessa).

Alcuni uffici giudiziari, infatti, chiedono a questa Direzione generale di conoscere con quali modalità trasmettere all’ufficio giudiziario *ad quem* le fatture emesse dalle ditte fornitrici degli apparati di intercettazione intestate alla procura che ha richiesto e ricevuto il servizio, pervenute successivamente alla migrazione del relativo procedimento presso altro ufficio. Tali uffici, in particolare, evidenziano che, nel momento in cui la fattura viene ricevuta in formato .xml tramite il sistema SICOGE Coint (sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria), il sistema medesimo non ne consente il trasferimento, per competenza, all’ufficio giudiziario presso cui è stato trasferito il relativo procedimento, consentendo esclusivamente di trasferire la fattura elettronica dall’ufficio che l’ha ricevuta a quello del funzionario delegato per il pagamento (come peraltro si ricava dalla nota della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del 23.12.2015, prot. n. 0030383.U).

Orbene, come noto, prima dell’avvento della fatturazione elettronica, nelle ipotesi in esame la fattura ricevuta dall’ufficio giudiziario *a quo* in formato cartaceo, successivamente alla migrazione del relativo fascicolo, veniva trasmessa per competenza all’ufficio *ad quem*, che provvedeva poi ad emettere il decreto di pagamento.

L'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'art. 10, comma 13-*duodecies*, lett. a), del decreto-legge n. 201/2011, integrato e modificato con la legge di conversione n. 214/2011, ha poi introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, e ciò al fine di snellire e semplificare il procedimento di fatturazione, registrazione e archiviazione delle operazioni imponibili.

A supporto delle attività cui sono chiamate le pubbliche amministrazioni, la Ragioneria generale dello Stato ha reso disponibili, a far data dal 4 febbraio 2014, nuove funzionalità del SICOGE che, tra l'altro, consentono alle amministrazioni che utilizzano detto sistema – tra cui il Ministero della giustizia – l'acquisizione automatica delle informazioni riferite alle fasi di contabilizzazione e pagamento al sistema PCC (piattaforma per la certificazione dei crediti); tale ultimo sistema consente, a decorrere dall'1 luglio 2014, di tracciare e rendere trasparente l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (art. 7-*bis* del decreto-legge n. 35/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 64/2013, come introdotto dall'art. 27 del decreto-legge n. 66/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014).


Tanto premesso in ordine al quadro normativo di riferimento, va rilevato che effettivamente, come si ricava dalla nota sopra richiamata della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del 23.12.2015, allo stato attuale il sistema SICOGE Coint consente all'ufficio ricevente di trasferire le fatture elettroniche solo al funzionario delegato per il pagamento e solo previa registrazione sul sistema medesimo (il che presuppone che il predetto ufficio sia in possesso della documentazione necessaria alla verifica e all'accettazione delle fatture), mentre non consente il trasferimento delle stesse ad altro ufficio giudiziario: quando arrivano all'ufficio sul sistema SICOGE Coint, infatti, le fatture elettroniche vengono contemporaneamente inserite sul sistema PCC a carico dello stesso ufficio, ragion per cui, anche se quest'ultimo potesse trasferirle ad altro ufficio, le stesse rimarrebbero in carico al primo e il funzionario delegato dell'ufficio ricevente non potrebbe certificare il credito.

Al riguardo, può tuttavia osservarsi che, in conformità con le prassi adottate da alcuni uffici giudiziari requirenti in collaborazione con le ditte fornitrici degli apparati funzionali alle operazioni di intercettazione, il suddetto limite tecnico può essere agevolmente superato nella maniera seguente: atteso che l'ufficio giudiziario che riceve la fattura tramite sistema SICOGE Coint può rifiutarla entro i successivi 15 giorni senza validarla, deve ritenersi che allo stesso modo debba procedersi anche nel caso in cui il fascicolo – relativo al procedimento nel cui ambito sono state disposte ed eseguite le attività di intercettazione per le quali è stata emessa la fattura – sia stato nel frattempo trasferito ad altro ufficio, avendo in tal caso cura di indicare, nel motivo del rifiuto, il codice IPA del nuovo ufficio giudiziario. Ricevuto tale motivato rifiuto, infatti, la ditta emetterà una nuova fattura che invierà, sempre tramite sistema SICOGE Coint, all'ufficio giudiziario divenuto *medio tempore* competente anche alla liquidazione delle spese per le intercettazioni.

Nel caso poi – invero non infrequente – in cui la fattura non sia stata tempestivamente rifiutata sul sistema informatico nel predetto termine di 15 giorni, l'ufficio giudiziario *a quo* dovrà comunque rifiutare in via amministrativa la fattura senza registrarla, richiedendo alla ditta che l'ha emessa la trasmissione, sempre tramite sistema SICOGE Coint, di una corrispondente nota di credito, che verrà accettata a storno del servizio fatturato. Contestualmente – al pari di quanto avviene nel caso di rifiuto tempestivo – la ditta fornitrice emetterà una nuova fattura che invierà, sempre tramite sistema SICOGE Coint, all'ufficio giudiziario *ad quem*.

È di tutta evidenza che siffatto *modus operandi* – che consente di superare la situazione di stallo derivante dalla attuale configurazione del sistema SICOGE Coint – presuppone una stretta collaborazione tra uffici giudiziari *a quo* e ditte fornitrici dei servizi di intercettazione, in quanto queste ultime potranno emettere una nuova fattura solo ove tali uffici abbiano loro fornito sia il codice IPA dell'ufficio *ad quem* che i dati relativi al nuovo procedimento iscritto presso tale ultimo ufficio, divenuto competente anche al pagamento della fattura a seguito della trasmissione del relativo fascicolo. Si invitano dunque gli uffici giudiziari *a quo*, pur con ogni accortezza derivante dalla necessità di rispetto del segreto istruttorio (soprattutto nei casi di trasmissione del fascicolo per competenza ad altro ufficio di procura), a supportare in tal senso le ditte, facendosi parte diligente nel fornire alle stesse i dati necessari a superare l'*impasse* generatasi a seguito della migrazione del fascicolo, previa necessaria interlocuzione con l'ufficio giudiziario che ha ricevuto il fascicolo stesso.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Michele Fofziati*  


28 LUG. 2016